

IL RIMESSAGGIO

Avv. Giampaolo Pacini*

> ATIPICITA'

54

Il contratto di rimessaggio e posteggio è un contratto atipico che, pur essendo disciplinato in via analogica dalla normativa del contratto di deposito manifesta caratteristiche individualizzanti. Infatti, la giurisprudenza della Suprema Corte e la dottrina hanno sempre ritenuto che **il contratto atipico di posteggio deve essere inquadrato nello schema generale del contratto di deposito** dal quale deriva l'obbligo per il depositario di custodire l'autoveicolo e di restituirlo nello stato in cui è stato consegnato ed ove l'automezzo venga sottratto o danneggiato il diritto al risarcimento del danno per il proprietario.

> CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Come detto nell'articolo che riguarda il contratto di deposito in generale, lo stesso si perfeziona con la consegna della cosa con il conseguente obbligo alla restituzione.

Il contratto di posteggio è, quindi, concluso nel momento in cui l'autoveicolo viene immesso e lasciato nell'apposito spazio all'interno del parcheggio con il consenso del depositario. Non è necessaria la consegna delle chiavi o rilascio dello scontrino o il pagamento anticipato del compenso. È sufficiente quindi il solo collocamento dell'autoveicolo nel parcheggio perché il contratto possa ritenersi concluso (Cass. civ. sez. III, 21 giugno 1993, n. 6866).

> FURTO O DANNEGGIAMENTO DELL'AUTOVEICOLO E DEI SUOI ACCESSORI

L'obbligo del gestore del parcheggio (depositario) al risarcimento del danno, se la cosa depositata viene rubata o danneggiata, sussiste ove lo stesso non fornisca la prova dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità dell'evento nonostante la diligenza del buon padre di famiglia, e cioè in presenza di un caso fortuito, dal quale tuttavia è escluso il furto.

L'obbligo di custodia e di restituzione non sono limita-

REGOLE SUL CONTRATTO DI RIMESSAGGIO, DI PARCHEGGIO E POSTEGGIO PER GLI AUTOVEICOLI

ti all'autoveicolo nella sua struttura elementare, ma si estendono a tutte quelle cose che pur mantenendo una propria autonomia siano destinate in modo durevole al suo servizio od ornamento costituendone pertinenza. In base a tale principio la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto che, nel contratto atipico di parcheggio di una caravan (roulotte), l'obbligo del depositario di custodia e di restituzione ed, in mancanza, del relativo risarcimento, che si estendeva a tutte quelle cose che ne costituivano la normale attrezzatura, quali tende, frigorifero, tavolo, sedie, sacchi a pelo, ecc. (Cass. Civ., sez. III, 21 giugno 1993, n. 6866).



* Avvocato dello Studio Legale Associato Pacini-Benvenuti-Burchi di Firenze